

**Corte di Cassazione, Sezione 6 civile**

**Ordinanza 10 gennaio 2017, n. 375**

---

**Integrale**

Ici - Imu - Accertamento - Terreni divenuti fabbricabili - Imprenditori agricoli professionale - Agevolazione ex art . 9 dlgs 504/92 - Presupposti

---

**Integrale**

Ici - Imu - Accertamento - Terreni divenuti fabbricabili - Imprenditori agricoli professionale - Agevolazione ex art . 9 dlgs 504/92 - Presupposti

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23109/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), P.IVA e C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SPOLETO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 111/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, emessa il 30/01/2014 e depositata il 21/02/2014;

avuta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

#### FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 111/03/2014, depositata il 21 febbraio 2014, non notificata, la CTR dell'Umbria ha rigettato l'appello proposto dalla società indicata in epigrafe nei confronti del Comune di Spoleto per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Perugia, che aveva rigettato il ricorso della contribuente, volto a conseguire l'annullamento degli avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2005 al 2008 emanati sul presupposto dell'omessa dichiarazione e conseguente omesso versamento di imposta di terreni divenuti fabbricabili.

Avverso la suddetta pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato Comune non ha svolto difese.

La ricorrente denuncia, con il primo motivo di ricorso, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articoli 2 e 9, Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 10, Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando altresì difetto di motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura, afferente alla denunciata violazione di norme di diritto, è fondata.

La CTR ha ritenuto di escludere in radice in capo ad imprenditore agricolo organizzato in forma societaria il beneficio di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 9, comma 1 dello stesso decreto, privilegiando il dato letterale di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, comma 2, che prevede che "agli effetti dell'applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 9, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, articolo 11 (...)".

La ricognizione del quadro normativo di riferimento operata dal giudice tributario d'appello è tuttavia incompleta, avuto riguardo al fatto che, in relazione alle annualità in contestazione, erano già entrate in vigore le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 2001 e del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, che hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (articolo 2135 c.c.) d'imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, (L. 9 maggio 1975, n. 153, articolo 12, quale sostituto del citato Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 10, che "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola" e, nel caso di società di persone (lettera a) "qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale"; disposizione ora facente parte del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, a seguito della disposta abrogazione della L. n. 153 del 1975, articolo 12, nell'articolo 1 del decreto da ultimo citato, che reca la nuova definizione dell'imprenditore agricolo professionale come "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

La sentenza impugnata ha totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute abbiano inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 9, da parte di chi eserciti direttamente l'attività agricola sul fondo, citando a sostegno del convincimento espresso un precedente di questa Corte (Cass. n. 14145/2009), non pertinente non solo perché riferito a fattispecie in cui il beneficio era richiesto da società di capitali, ma soprattutto perché reso in controversia relativa ad annualità d'imposta anteriore alle modifiche normative apportate con i citati Decreto Legislativo n. 228 del 2001 e Decreto Legislativo n. 99 del 2004.

La stessa giurisprudenza di questa Corte, pur non occupandosi ex professo della questione, tenuto conto delle fattispecie in relazione alle quali era stata chiamata a pronunciarsi, ha evidenziato la necessità della verifica dell'incidenza delle succitate disposizioni ai fini del godimento dell'agevolazione ICI di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 9, da parte di

chi svolga l'attività di imprenditore agricolo professionale, se del caso in forma societaria, purché in possesso dei requisiti prescritti (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 27 giugno 2014, n. 14738; Cass. sez. 5, 11 marzo 2010, n. 5931).

Consegue anche la manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale, per quanto qui rileva, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 2005, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha osservato, come concorrente ratio decidendi, che l'unico socio dell' (OMISSIS) S.n.c. iscritto quale coltivatore diretto ricava i due terzi circa del proprio reddito da fabbricati, circostanza viceversa ininfluenza in relazione al disposto succitato del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1 e successive modifiche.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio per nuovo esame alla CTR dell'Umbria in diversa composizione, che valuterà se agli atti la contribuente abbia fornito prova idonea quanto alla sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell'agevolazione, non essendo a ciò di per sé ostativo lo svolgimento dell'attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale nella forma di società di persone - purché sussistano i succitati requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 2004, articolo 1 e successive modifiche.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR dell'Umbria.